



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Revoca del riconoscimento della Organizzazione di produttori della pesca “Consorzio Ittico del Golfo di Trieste” con sede a Trieste**

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 recante riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n.105 relativo al “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell’art.2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135;

VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell’Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On.le Giuseppe Castiglione;

VISTO il Regolamento (UE) 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, che abroga il Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

VISTO in particolare l’art. 18 paragrafo 1 del suddetto Regolamento 1379/2013, relativo a controlli e revoca del riconoscimento delle organizzazioni di produttori del settore della pesca e dell’acquacoltura;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, della Commissione del 17 dicembre 2013, relativo alle organizzazioni di produttori;

VISTO il decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali in data 14 marzo 2002, inerente il riconoscimento, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 artt. 5 e 6 e del Regolamento (CE) 2318/2001, nonché a tutti gli effetti eventuali conseguenti a norma di legge, dell’organizzazione di produttori nel settore della pesca di alici e sarde denominata “CONSORZIO ITTICO DEL GOLFO DI TRIESTE” con sede a Trieste;

VISTO l’art. 18 del Regolamento (UE) 1379/2013, in base al quale il riconoscimento di un’organizzazione di produttori può essere revocato se non sussistono più i requisiti previsti dall’art. 14 del Regolamento medesimo;

CONSIDERATA la lettera in data 17 febbraio 2017, con la quale la Capitaneria di Porto di Trieste, a seguito delle verifiche effettuate sul funzionamento della organizzazione di cui trattasi, ha inoltrato a questa Amministrazione l’istanza di revoca del riconoscimento presentata dal suddetto Consorzio;



*Al Sottosegretario di Stato delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

CONSIDERATA la suddetta istanza in data 16 febbraio 2017, con la quale il legale rappresentante del Consorzio Ittico del Golfo di Trieste ha comunicato ufficialmente la volontà di recedere dal riconoscimento come organizzazione di produttori della pesca non essendo più tale organizzazione in possesso dei requisiti previsti in merito dal Regolamento (UE) 1379/2013, art. 14;

CONSIDERATO quindi che il suddetto CONSORZIO ITTICO DEL GOLFO DI TRIESTE con sede a Trieste non opera più per le finalità specifiche previste dalla vigente normativa comunitaria, e che, pertanto, non sussistono le condizioni per il mantenimento del riconoscimento del medesimo Consorzio quale organizzazione di produttori della pesca;

DECRETA  
Art.1

E' revocato, ai sensi del Regolamento (UE) 1379/2013, articolo 18, e del Regolamento di esecuzione (UE) 1419/2013, art. 3, il riconoscimento della organizzazione di produttori nel settore della pesca denominata CONSORZIO ITTICO DEL GOLFO DI TRIESTE con sede a Trieste, già concesso con DM del 14 marzo 2002.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso amministrativo al competente TAR entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, entro 120 giorni a decorrere dalla medesima data, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il presente Decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

On. le Giuseppe Castiglione  
firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.